

L.R. 22 aprile 1985, n. 16.

Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione Valle d'Aosta in materia di usi civici, consorzierie e promiscuità per condomini agrari e forestali.

Publicata nel B.U. Valle d'Aosta 14 maggio 1985, n. 7.

Art. 1

Le funzioni amministrative in materie di usi civici, consorzierie e promiscuità per condomini agrari e forestali, trasferite alla Regione a norma degli artt. 1 e 13 della [legge 16 maggio 1978, n. 196](#) e dell'articolo 38, commi quinto e sesto, del [decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182](#), sono esercitate dal Consiglio regionale, dalla Giunta e dal Presidente della Giunta a seconda delle rispettive competenze indicate dallo Statuto e dalla [legge regionale 7 dicembre 1979, n. 66](#).

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

www.demaniocivico.it